

## ONORARI A VACAZIONE

T.U. L. 143/1949

Con D.M. 3.9.1997 sono stati adeguati i compensi a vacanza, con decorrenza 19.12.1997.

Professionista	Importo in €	Importo in £
Ingegnere e architetto	56,81	110.000
Aiutante iscritto all'Albo	37,960	73.500
Aiutante di concetto	28,41	55.000

Ricordiamo che, quando l'onorario è integrativo di quelli a percentuale o a quantità, nella Tariffa il compenso è ridotto alla metà: 1) perizie estimative (art. 24), 2) inventari e consegne (art. 29).

Tipi di vacanza

Vacazioni Integrative

Per le vacanze effettuate nello svolgimento di perizie estimative, inventari e consegne (artt. 24 e 29 Tariffa), il compenso orario verrà ridotto a metà.

Vacazioni Complementari

Il compenso per le vacanze complementari alle prestazioni compensate a percentuale, sommato alle spese non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale allorché le spese vengano esposte in misura conglobata in base all'art. 13 del T.U.

Qualora le spese siano esposte in modo analitico il limite suddetto non sussiste.

Vacazioni Indipendenti

Eventuali vacanze e relative spese effettuate e sopportate dal professionista nello svolgimento dell'incarico ma non integrative o complementari delle prestazioni a percentuale verranno compensate a parte senza alcun limite come indicato al secondo capoverso dell'art. 13.

Tali prestazioni, ad esempio, potranno riguardare: Lavori topografici (Capo IV); Monografie; Trattative particolari in cui il professionista si sostituisce alla committenza in prestazioni che esulino dalle prescrizioni di cui all'art. 19; Studi preliminari; Viaggi per lavori da svolgersi fuori ufficio e spese relative; Aiuto di collaboratori fuori ufficio.

Si ha conferma (Cass. civ. Sez. II 3-2-1969 n. 337 e Cass. Sez. A 18-10-1991 n. 11026) di quanto affermato in quanto è stato definito che al professionista, oltre ai compensi a percentuale più le spese forfettarie sino al 60%, competano eventuali altri compensi a vacanza e rimborsi spese, qualora gli siano stati conferiti altri incarichi autonomi, sia pure in occasione di quello principale.

Questi compensi, solo in caso di incarico autonomo, debbono allora essere liquidati a parte ed in aggiunta alla maggiorazione percentuale delle spese.

Il conglobamento dei compensi accessori (\*) è applicabile a tutti gli onorari a percentuale, e quindi anche a tutte le maggiorazioni percentuali dell'onorario previste dagli artt. 2, 10, 17, 18, 19/a, 19/c, 21; alle modificazioni e aggiunte, qualora valutate a percentuale, di cui all'art. 22; alle perizie suppletive e di variante; alle esecuzioni per stralci di cui agli artt. 10 e 19 del D.M. 22608/55.

**D.M. 4 APRILE 2001**

I compensi a vacanza non sono stati modificati nel nuovo D.M. 4 aprile 2001.

**VACAZIONI CONSULENTI GIUDIZIARI**

Per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria si rimanda alla legge 8.7.1998, n. 319, riportata nel capitolo dei Consulenti Giudiziari.

(\*) L'Ordine degli Ingegneri di Roma, con delibera del 12.2.1996 ha stabilito nuove misure per gli importi percentuali massimi dei compensi accessori:

— per onorari fino a € 25.822,84	massimo del 60%
— per onorari tra € 25.822,84 e € 51.645,69	massimo del 45%
— per onorari tra € 51.645,69 e € 206.582,76	massimo del 30%
— per onorari superiori a € 206.582,76	massimo del 20%.

Gli importi percentuali massimi di ogni scaglione dovranno essere attribuiti ai valori minori dello scaglione stesso ed agli incarichi che richiedono maggiori oneri accessori (spese, rilievi ecc.).